



**CIRCOLARE N. 38
2011/2012
DEL 20 APRILE 2012**

Lega Italiana Calcio Professionistico

Alle Società
di 1^a e 2^a Divisione
della Lega Italiana Calcio Professionistico
LORO SEDI

Circolare n. 9 – 2012 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C.

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 9 – 2012 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto "Ulteriori chiarimenti in merito allo "Spesometro"".

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)

20 aprile 2012
prot. n.11.1327

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 9 - 2012

Oggetto: Ulteriori chiarimenti in merito allo “*Spesometro*” -

Si fa riferimento alla Circolare n. 8 di questa F.I.G.C.- U.S.T. del 4 aprile u. s. per riassumere gli adempimenti previsti in materia di “*Spesometro*”.

Tutti i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi devono comunicare, **entro il prossimo 30 aprile**, le operazioni effettuate (cessioni di beni/prestazioni di servizi rese e/o ricevute dai soggetti passivi IVA) **nel 2011**, di importo pari o superiore ad **€ 3.000, IVA esclusa**, per le quali è obbligatoria la fattura nonché quelle, senza obbligo di fattura, effettuate **dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, per importi pari o superiori ad € 3.600, IVA inclusa**.

Sono esclusi dall’obbligo, tra l’altro, gli enti non commerciali (quali, ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche) limitatamente, però, alle operazioni effettuate nella **sfera istituzionale**.

L’obbligo incombe anche ai soggetti che determinano l’IVA forfettariamente, quali, ad esempio, le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno optato per la **legge n. 398/91**. Infatti, come si rileva dalla Circolare 24/E dell’Agenzia delle entrate del 2011, sono esonerati dalla comunicazione soltanto i contribuenti minimi, cioè quei contribuenti che hanno dimensioni di minima entità.

La comunicazione va fatta esclusivamente in via telematica utilizzando i tracciati record allegati al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2011.

Non dovranno essere oggetto di comunicazione le operazioni non rilevanti ai fini IVA né quelle che sono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (compravendite immobiliari, auto, ecc.).

E’ stato abolito (art. 2, comma 6 del D.L. n. 16/2012, -decreto fiscale-) il limite di € 3.000 per le operazioni con obbligo di emissione di fattura, effettuate **dal 1° gennaio 2012**.

Pertanto, tutte le operazioni attive e passive con obbligo di fattura effettuate **dal 1° gennaio 2012** dovranno trovare collocazione nella comunicazione che dovrà essere effettuata **entro il 30 aprile 2013, a prescindere dall'importo** e che dovrà ricomprendere non più le singole operazioni ma l'insieme dei rapporti con il cliente/fornitore.

Di fatto, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, viene ripristinato l'elenco clienti e fornitori.

Invece, per le operazioni effettuate dal 2012 verso consumatori finali e per quelle per le quali non è previsto l'obbligo di fattura, si dovrà continuare, come per il 2011, a fare la comunicazione se di importo pari o superiore ad € 3.600 IVA inclusa.

L'omessa comunicazione o la trasmissione di dati non corretti o incompleti comporta la sanzione da € 258 ad un massimo di € 2.065, fermo restando il ricorso al ravvedimento operoso.

Tuttavia, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del 30 aprile (31 maggio) è possibile segnalare e rettificare i dati con una nuova comunicazione senza applicazione di sanzioni.